

A

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI

BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI PRIMA UDIENZA

G.I. dott. COLBACCHINI

N. ~~1~~ / 13 R.G.

Addi 24/09/2013 ad ore 09,00 avanti a noi dott.

COLBACCHINI Giudice Istruttore, assistito dal sottoscritto

Cancelliere, nella causa civile promossa

da

~~[Redacted]~~ snc ~~[Redacted]~~ c. ~~[Redacted]~~

con avv. ~~[Redacted]~~

contro

~~[Redacted]~~

con avv. ~~[Redacted]~~

sono comparsi i procuratori delle parti: l'Avv. Fabbiani in

~~[Redacted]~~ per parte ~~[Redacted]~~ e  
l'Avv. di Vicenza la quale insiste per l'esecuzione  
forzosa promossa in compimento di costituzione e opposizione  
e chiede tassativa per depositi mensurali ex art.

183 e.p.c.

È presente per gli altri l'Avv. ~~[Redacted]~~ che  
contesta integralmente il contenuto e le condizioni  
della comparsa di costituzione e opposizione e chiede



A scioglimento della riserva che precede

il G.I.

ritenuto necessario disporre ctu contabile sul seguente quesito: "Esaminati gli atti e assunta ogni opportuna informazione, determini il ctu l'eventuale indebito pagamento effettuato dalla società attorea a favore dell'istituto bancario -con riferimento al conto corrente 024570005796 a far data dal 2° trimestre 2002- attenendosi ai seguenti principi di diritto:

#### ANATOCISMO

-per il periodo antecedente alla deliberazione del CICR del 9/2/2000 non è ammessa la capitalizzazione degli interessi se non alle condizioni previste dall'art. 1283 cod. civ. (interessi dovuti per almeno sei mesi e convenzione posteriore alla loro scadenza);

-per il periodo successivo alla deliberazione del CICR del 9/2/2000 può farsi luogo alla capitalizzazione degli interessi maturati a condizione che eguale periodizzazione venga prevista sia per gli interessi passivi che per gli interessi attivi;

#### INTERESSI

-il tasso di interesse va calcolato sulla base degli accordi intercorsi tra le parti; in assenza di accordi trova applicazione il tasso stabilito dall'art. 117, 7 comma lett. a) T.U.B.;

-il tasso effettivo applicato va calcolato tenendo conto delle commissioni (ivi compresa la commissione di massimo scoperto) e di ogni altra remunerazione e onere direttamente connessi al prestito;

#### USURA

-il tasso-sollita usurario va determinato sulla base dei tassi multi di

5

- se gli accordi tra le parti prevedono l'applicazione di interessi usurari non è dovuto alcun interesse, anche nell'ipotesi in cui il tasso, originariamente usurario, cessi successivamente di esserlo;
- se gli accordi tra le parti prevedono l'applicazione di interessi che, al momento della pattuizione, non erano superiori al tasso-soglia usurario, nel caso in cui tutti interessi vengano successivamente ad assumere carattere usurario si dovrà provvedere a ridurli al tasso-soglia (semprechè, ovviamente, gli interessi concretamente applicati dall'istituto bancario siano superiori al tasso-soglia);
- se gli accordi tra le parti prevedono l'applicazione di tassi non superiori al tasso-soglia usurario e se l'istituto bancario applica di fatto dei tassi usurari si dovrà procedere al ricalcolo degli interessi sulla base degli accordi intercorsi;

NOMINA

CTU la d.ssa Michela Maschio

FISSA

per il conferimento dell'incarico l'udienza del 25 novembre 2014, ore 9.30.

Bassano del Grappa 20 marzo 2014

Il Cancelliere - Cl  
Dot. G. ...

Depositato in Cancelleria

il 27/03/14

Il Cancelliere - Cl  
Dot. G. ...

Il giudice

Silvano Colbacchini

